

COMUNE DI PIETRASANTA
(Provincia di Lucca)
(Testo vigente)

**Regolamento per l' imposta sulla
pubblicità e diritto pubbliche affissioni**

ADOZIONE: Deliberazione consiliare N.118 del 29/12/94

Indice Generale

PARTE I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1	Applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni	Pag.1
Art.2	Classificazioni del comune	Pag.1
Art.3	Disciplina della pubblicità	Pag.1
Art.4	Divieto di particolari forme pubblicitarie	Pag.2
Art.5	Spostamenti degli impianti o revoca	Pag.2
Art.6	Difformità e cattiva manutenzione	Pag.2
Art.7	Tipologia e prescrizioni	Pag.2
Art.8	Impianti per le pubbliche affissioni	Pag.3
Art.9	Pubblicità e pubbliche affissioni durante il periodo stagionale ...	Pag.4
Art.10	Regolamento e tariffe	Pag.4

PARTE II **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

Art.11	Presupposto dell'imposta	Pag.4
Art.12	Soggetto passivo	Pag.4
Art.13	Modalità di applicazione dell'imposta	Pag.5
Art.14	Dichiarazione	Pag.5
Art.15	Pagamento dell'imposta	Pag.6
Art.16	Rettifica ed accertamento d'ufficio	Pag.6
Art.17	Funzionario responsabile	Pag.7
Art.18	Pubblicità ordinaria	Pag.7
Art.19	Pubblicità effettuata con veicoli	Pag.7
Art.20	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	Pag.8
Art.21	Pubblicità varia	Pag.8
Art.22	Riduzioni dell'imposta	Pag.9
Art.23	Esenzioni dall'imposta	Pag.9

PARTE III **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art.24	Oggetto e finalità	Pag.10
Art.25	Diritto sulle pubbliche affissioni	Pag.10
Art.26	Orario di apertura dell'ufficio e di accettazione delle commissioni	Pag.11
Art.27	Riduzioni del diritto	Pag.11
Art.28	Esenzioni dal diritto	Pag.11
Art.29	Modalità per le pubbliche affissioni	Pag.12
Art.30	Affissione diretta da parte degli interessati	Pag.13
Art.31	Sanzioni tributarie ed interessi	Pag.13
Art.32	Sanzioni amministrative	Pag.13
Art.33	Gestione del servizio	Pag.14
Art.34	Vigilanza	Pag.14

PARTE IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.35	Norme transitorie	Pag.15
Art.36	Norme finali ed abrogazioni	Pag.15
Art.37	Rinvio	Pag.16

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La Pubblicità esterna e le Pubbliche Affissioni effettuate nell'ambito del territorio comunale sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente, ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune, nel cui territorio sono effettuate, con le modalità e secondo le tariffe indicate nel DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507, capo I.

Art.2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Pietrasanta, avendo una popolazione residente al 31/12/1992 di 25.320 unità, risulta inquadrato nella IV classe contributiva.

Art.3

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

1. Per esporre al pubblico la Pubblicità ordinaria o variarne l'esposizione, gli interessati dovranno produrre apposita istanza in bollo al Sindaco, al fine di ottenere la preventiva Autorizzazione. Alla domanda, contenente l'esatta indicazione del luogo di esposizione, dovranno essere allegati i grafici illustrativi del mezzo pubblicitario e, ove trattasi di pubblicità su fabbricati, le fotografie dei prospetti interessati.
2. L'unità Operativa AFFARI TRIBUTARI è competente a rilasciare le Autorizzazioni, sia in materia di Pubblicità ordinaria a carattere permanente, sia in materia di Pubblicità a carattere temporaneo, acquisiti rispettivamente i pareri della direzione AA. TT. e della Direzione di POLIZIA URBANA comunale.
3. L'autorizzazione, ove non esistano esigenze al pubblico interesse, di natura estetica, panoramica ed ambientale (limitazioni della Sovrintendenza ai Monumenti, limitazioni legate al codice della strada, ecc.) dovrà essere rilasciata entro 20 giorni dalla presentazione della relativa domanda.
4. L'Autorizzazione di cui sopra è richiesta anche per la Pubblicità effettuata sulle Strade Statali, Provinciali ed in Mare, pur essendo competenti in materia altri Enti Pubblici (ANAS, Provincia, Capitaneria di Porto) ed è subordinata alla presentazione, da parte dei richiedenti, dei preventivi nullaosta.
5. Non sono soggette ad autorizzazione del Comune le forme pubblicitarie di qualsiasi genere esposte ed effettuate nei Locali Pubblici o privati aperti al pubblico, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei pubblici Esercizi.

Art.4

DIVIETO DI PARTICOLARI FORME PUBBLICITARIE

1. E' vietata categoricamente l'effettuazione di pubblicità sui pali della Pubblica Illuminazione e sugli alberi; l'esposizione di striscioni e drappi pubblicitari, il lancio e la distribuzione di volantini e la pubblicità sonora.
2. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate, caso per caso, della Giunta Municipale.
3. E' vietato a chiunque porre in opera e effettuare Pubblicità per la quale il presente Regolamento prescrive l'obbligo della preventiva Autorizzazione.
4. E' vietato il cambiamento del messaggio pubblicitario, precedentemente esposto, senza una successiva Autorizzazione degli organi competenti, secondo i modi e le forme indicate nel presente Regolamento.

Art.5

SPOSTAMENTI DEGLI IMPIANTI O REVOCA

1. Il comune si riserva l'insindacabile facoltà di ordinare lo spostamento degli impianti pubblicitari in altre posizioni o la loro rimozione per sopraggiunte cause di forza maggiore e per motivi di pubblico interesse.
2. In casi di inottemperanza l'autorizzazione dovrà considerarsi decaduta e si procederà nei modi e nelle forme previsti per i casi di pubblicità abusiva.

Art.6

DIFFORMITA' E CATTIVA MANUTENZIONE

1. Ogni forma di pubblicità visiva difforme per dimensioni, colori, caratteri, diciture, ubicazione, ecc. da quanto indicato nell'Autorizzazione o che sia installata in contrasto con le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, sarà considerata non autorizzata ad ogni effetto.
2. Nei confronti dei responsabili, si procederà nei modi e nelle forme previste per i casi di Pubblicità abusiva.
3. La norma è applicata anche in caso di cattivo stato di manutenzione.

Art.7

TIPOLOGIA E PRESCRIZIONI

1. La Pubblicità Ordinaria è consentita su tutto il territorio comunale, secondo le seguenti modalità:
 - a) Nei Centri di Pietrasanta, Valdicastello, Capezzano Monte, Capriglia, Castello di Solaio e Strettoia il rilascio di Autorizzazioni è subordinato, qualora ne siano interessati palazzi o fabbricati di valore storico od ambientale, al parere preventivo della Commissione Edilizia ed alle seguenti prescrizioni:
 - 1) Le targhe e le insegne dovranno essere in legno, in rame, in bronzo, in ottone, in marmo, in pittura murale, in vetro pitturato o nei materiali suddetti integrati fra loro.
 - 2) E' ammesso anche l'uso di insegne e targhe luminose od illuminate, purché non disposte a bandiera e non aggettanti sul suolo pubblico per oltre 20 cm.
 - 3) I caratteri dovranno essere in stampatello, di tipo tradizionale e semplice.

Nei palazzi o fabbricati di valore storico od ambientale le insegne dovranno essere inserite entro gli stipiti dei portali e potranno essere a caratteri isolati od a cassonetto.

- 4) Nelle tipologie architettoniche non contemplate al punto 3), le lettere isolate od i cassonetti dovranno essere poste sopra gli architravi delle porte e delle vetrine e non superare, in larghezza, le loro dimensioni.
- 5) Le targhe ai lati di porte e vetrine dovranno essere raggruppate in appositi contenitori ed avere, nelle forme e nei materiali, un carattere unitario.
- 6) Le insegne dovranno essere di forma rettangolare o quadrata.
- b) Nel rimanente territorio comunale, sugli edifici dove si svolgono attività turistiche, ricreative, commerciali, artigianali, industriali, di pubblico interesse, ecc., o negli spazi privati e non aperti al pubblico di pertinenza degli edifici stessi, è ammessa l'apposizione d'insegne, cartelli o targhe.
- c) Su tutta la rete viaria, al fine di consentire una facile individuazione di strutture turistiche, ricreative, commerciali, artigianali, industriali, di pubblico interesse, ecc., può essere autorizzata l'installazione di frecce direzionali purché conformi a quanto previsto dall'art.23 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285, ed al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495. L'autorizzazione alla installazione di frecce direzionali sarà concessa in esclusiva, previo espletamento di regolare gara di appalto, e regolata da apposita convenzione.
- d) I cartelli pubblicitari posti lungo le Strade Statali non possono superare i m. 2 x m. 2,5. L'arretramento dal filo stradale deve essere rapportato alle dimensioni e comunque non inferiore alla loro larghezza.
- e) Nel rilasciare l'Autorizzazione all'installazione di nuovi mezzi pubblicitari verranno privilegiati quelli riportanti l'esatta denominazione della Ditta richiedente ed atti a consentirne la precisa individuazione sul territorio comunale.

Art.8

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni esistenti sul territorio comunale, la cui superficie complessiva non può essere inferiore a 12 metri ogni mille abitanti, in osservanza dell'art.3 – comma 3 del DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, n. 507, verranno ripartiti, per destinazione d'uso con successivo provvedimento amministrativo, in sede di approvazione del piano generale degli impianti.
2. E' riconosciuto inoltre al Comune il diritto di usufruire esclusivamente e gratuitamente, per l'affissione di manifesti, di tutti i manufatti provvisori, come armature, staccionate, recinti e simili, prospicienti od insistenti sul suolo pubblico e per qualsiasi uso costruiti fino ad un'altezza massima di mt. 4 dal suolo medesimo. Per l'uso di tali manufatti sarà però, a richiesta, accordata la preferenza alle affissioni di chi per conto e nell'interesse dei quali sono stati eretti tali manufatti provvisori, fermo restando l'obbligo del pagamento del relativo diritto.

Art.9

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DURANTE IL PERIODO STAGIONALE

1. Nel periodo 1 GIUGNO – 30 SETTEMBRE di ogni anno le tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 18, comma 2, 20 commi 2,3,4, e 5 e dell'articolo 21, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 25, sono aumentate in misura pari al 50 per cento.

Art.10

REGOLAMENTO E TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

PARTE II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art.11

PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'Imposta sulla Pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art.12

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla Pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto dell'imposta.

Art.13

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla Pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico di cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 19 e 20 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art.14

DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'art.12 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 18, 19 e 20, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art.15

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 18, commi 1, 3, 19, 20, commi 1,3, per l'anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
3. Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni (€ 1.549,37).
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/01/1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752, comma 4, del codice civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi od aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art.16

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo di posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

Art.17

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Art.18

PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:
 - Comuni di classe IV..... L. 20.000 (€ 10,33)

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano una durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art.19

PUBBLICITA' EFFETTUTATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art.18, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti ai servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
 - Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg L. 144.000 (€ 74,37)
 - Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg L. 96.000 (€ 49,58)
 - Per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie L. 48.000 (€ 24,79)Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta ed esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art.20

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:
 - Comuni di classe IV L. 80.000 (€ 41,32)
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:
 - Comuni di classe IV L. 5.000 (€ 2,58)
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art.21

PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art.19, comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:
 - Comuni di classe IV L. 120.000 (€ 61,98)
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od a effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito in base alla seguente tariffa:
 - Comune di classe IV L. 5.000 (€ 2,58)
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:
 - Comuni di classe IV L. 15.000 (€ 7,75)

Art.22

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art.23

ESEZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 - c) La pubblicità comunque effettuata all'interno sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
 - e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.20;
 - g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressivamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

PARTE III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.24

OGGETTO E FINALITA'

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art.3 del DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, N. 507, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art.25

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 per i periodi di seguito indicati è la seguente:
per i primi 10 giorni:
 - Comuni di classe IV L. 2.200 (€ 1,14)per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
 - Comuni di classe IV L. 660 (€ 0,34)
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento;
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.16; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art.26

ORARIO DI APERTURA E DI ACCETTAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. L'orario di apertura dell'ufficio, in tutti i giorni feriali, viene stabilito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del mattino. Le commissioni da eseguire con urgenza, nello stesso giorno, saranno ritirate fino alle ore 12,00, sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo.

Art.27

RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto a metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.28;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria , culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

Art.28

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art.29

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Le pubbliche Affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale, per cui è vietato a chiunque di provvedere direttamente o per interposta persona o ditta, salvo quanto disposto dall'art.30, all'affissione di manifesti, avvisi od altri mezzi diversi da quelli concernenti le forme pubblicitarie previste nella parte II.
- 2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata su apposito registro cronologico.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per scritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissioni.
- 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 (€ 25.82) per ciascuna commissione.
- 10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art.30

AFFISSIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI INTERESSATI

1. E' data facoltà agli interessati di provvedere direttamente, negli spazi di cui all'art.8, all'affissione di manifesti e di altri mezzi pubblicitari.
2. In tal caso è dovuto il pagamento dell'imposta sulla pubblicità nella misura prevista dall'Art.18 – comma 3.

Art.31

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.14, si applica, oltre al pagamento, dell'imposta o del diritto dovuti una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
2. Per l'omesso e tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.32

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune si applica la sanzione da lire duecentomila (€ 103,00) a lire duemilioni (€ 1.033,00) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.8

Art.33

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.

Art.34

VIGILANZA

1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe.
3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, siano contrarie a disposizioni di legge, ne richiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.
4. Con Decreto del Ministero delle Finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al Comune atti e documenti inerenti alla gestione del servizio.
6. La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministero delle Finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art.32 del DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, n.507, l'adozione dei provvedimenti di competenza.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.35

NORME TRANSITORIE

1. Il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, n.507.
2. Gli accertamenti e le rettifiche a norma dell'art.23 del D.P.R. 26/09/1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.
3. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta.
4. E' rinviato, fino all'adozione di apposito provvedimento amministrativo, il recepimento della normativa di cui all'art.3, comma 3, del DLV 15/11/93, n. 507. Tale atto, che integrerà in materia formale e sostanziale il presente Regolamento, dovrà essere deliberato entro il 30/04/1995.

Art.36

NORME FINALI ED ABROGAZIONI

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Finanze, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 15/11/93, n.507, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dalla fine del mese precedente alla data di operai e impiegati, rilevato dalla fine del mese precedente alla data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo suddetto. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26/10/1972, n.639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le presenti disposizioni.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18/03/1959, n.132, e nell'art.10 della legge 05/12/1986, n.856.

Art.37

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, N.507.